

***Disegno di legge AC 3444***  
***“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato”***  
***(Disegno di Legge di Stabilità 2016)***

**Roma, 25 novembre 2015**

## **INDICE**

<b>Finanza Locale</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Norme in materia di gestione associata e di piccoli comuni</b>	<b>Pag. 36</b>
<b>Disciplina del dissesto e pre dissesto</b>	<b>Pag. 42</b>
<b>Città metropolitane e diritti d'imbarco</b>	<b>Pag. 50</b>
<b>Mutui</b>	<b>Pag. 56</b>
<b>Personale</b>	<b>Pag. 57</b>
<b>Semplificazione normativa</b>	<b>Pag. 67</b>
<b>Acquisti</b>	<b>Pag. 72</b>
<b>Altre norme</b>	<b>Pag. 78</b>

## FINANZA LOCALE

### **1. Abolizione dei limiti temporali nell'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza**

All'articolo 1, comma 410, al secondo periodo le parole "Limitatamente all'anno 2016", sono soppresse.

#### **Motivazione**

*Il ddl Stabilità 2016 (articolo 1, commi 407-429), sostituisce le previgenti regole del Patto di stabilità interno con il saldo di competenza (potenziata), nel rispetto dell'applicazione dei principi della nuova contabilità pubblica e con l'obiettivo di favorire una ripresa significativa delle politiche locali rivolte agli investimenti.*

*In particolare, il nuovo saldo di bilancio declinato favorisce, anche attraverso l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato sia in entrata che in uscita, una gestione ordinata del bilancio, senza la necessità di operazioni estemporanee dettate dagli spazi finanziari in corso d'anno come avveniva in vigenza delle regole del Patto di stabilità.*

*Coerentemente ai vantaggi sopra evidenziati, la proposta correttiva intende valorizzare compiutamente la programmazione pluriennale degli investimenti comunali, rafforzando la coerenza tra la regola finanziaria e la nuova contabilità ex d.lgs. 118/2011: viene infatti **resa permanente l'inclusione del menzionato Fondo pluriennale nel saldo finale di competenza, che altrimenti varrebbe per il solo 2016** con conseguenti difficoltà di programmazione nella gestione naturalmente pluriennale delle spese di investimento.*

## **2. Integrazioni alla regolazione nazionale dei saldi finanziari 2016**

Al comma 427 dell'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del terzo periodo, aggiungere le parole:  
“, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016, come determinato ai fini dell'equilibrio di competenza finale di cui al comma 410”.
- b) Alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 416, emergano spazi finanziari ottenuti e non utilizzati superiori all'uno per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50% dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo a ciascuno degli anni 2017 e 2018.”

### ***Motivazione***

*La redistribuzione degli spazi finanziari in corso d'anno, sulla base dell'esperienza del Patto di stabilità degli scorsi anni, non ha permesso di assicurare un equilibrio soddisfacente tra enti con eccessi di spazi ed enti in deficit. Una problematica analoga si pone nel 2016 con riferimento al nuovo saldo basato sulla competenza finale potenziata.*

*L'introduzione di uno strumento di regolazione nazionale degli spazi finanziari che gli enti locali possono cedere in caso di prevista non utilizzazione, già avvenuta a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, dovrebbe essere arricchita attraverso l'indicazione di un criterio di priorità basato sull'esistenza di avanzi di amministrazione eccedenti il fondo pluriennale vincolato accantonato in entrata e valido ai fini del calcolo del saldo di competenza. Appare inoltre opportuno prevedere misure sanzionatorie per il mancato utilizzo degli spazi richiesti (lettera b).*

### **3. Patti territoriali piccoli comuni**

Al comma 424 dell'articolo 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

“Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 416, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori all'uno per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale beneficiario è penalizzato di un importo pari all'ammontare dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, ripartito sui due anni successivi.”

#### **Motivazione**

*Il passaggio dal patto di stabilità interno al saldo finale di competenza potenziata previsto dall'articolo 1, commi 407-429, amplia l'universo degli enti soggetti al nuovo vincolo di finanza pubblica.*

*L'emendamento prevede che gli spazi concessi dalla Regione, da non recuperare nel biennio successivo, siano prioritariamente distribuiti agli enti che fino all'esercizio 2015 erano esclusi dal patto di stabilità interno (piccoli comuni e enti istituiti per fusione). Per incentivare un effettivo utilizzo degli spazi concessi, l'emendamento propone, contestualmente, un meccanismo sanzionatorio qualora l'ente beneficiario non utilizzi nell'anno di riferimento gli spazi ottenuti.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

#### **4. Sanzioni per violazioni del patto di stabilità per annualità pregresse derivanti da difformi interpretazioni di norme finanziarie**

All'articolo 1, comma 407, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.”

#### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità solo agli enti che abbiano visto riconosciuto lo sforamento in anni successivi per effetto di sentenze della Corte dei Conti per non corretta imputazione delle poste nei capitoli di bilancio, per gli anni 2013 e 2014, a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie.*

## **5. Modifica alla disciplina della maggiorazione Tasi**

All'articolo 1, comma 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. sostituire la parola “mantenere” con la parola “applicare”;
- b. eliminare le parole “, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015”
- c. aggiungere in fine le parole “per l’anno 2015”

### **Motivazione**

*La modifica, che necessita di valutazione politica, permette ai comuni che hanno nel tempo mantenuto livelli di aliquote più bassi o che – con riferimento alla Tasi – non hanno applicato il tributo per l’intera platea contributiva o per ampie parti di essa, di applicare nel 2016, in **deroga al blocco degli aumenti disposto dal comma 23, una quota di maggiorazione di aliquota Tasi** compatibile con i vincoli vigenti nel 2015.*

## **6. Esclusione imposta e contributo di soggiorno dal divieto di aumento dei tributi**

All'articolo 1, comma 23, dopo le parole "Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n.147 del 2013," aggiungere le parole: "all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

### **Motivazione**

*La proposta di modifica **esclude l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale dal blocco delle aliquote** dei tributi e addizionali degli enti territoriali che il ddl stabilità 2016 ha previsto al comma 14 dell'articolo 1.*

*La motivazione risiede nella circostanza che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno incidono solo indirettamente sulla pressione fiscale gravante su cittadini e imprese e permettono di finanziare opere pubbliche senza ricorrere all'indebitamento, consentendo così di sostenere le infrastrutture locali a beneficio dell'attrattività turistica.*



## **7. Fondo integrativo IMU-Tasi**

All'articolo 1, comma 17, il secondo periodo è abolito

### ***Motivazione***

*La proposta di emendamento abolisce l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 17 dalle entrate valide ai fini del rispetto del saldo finanziario 2016.*

*Questa limitazione mette infatti in grave difficoltà un ampio numero di enti che, in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi, rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2015, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate nel tempo e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità, nonché a fronte del blocco delle facoltà di manovra tributaria recato dal ddl Stabilità 2016.*

*Le risorse in entrata che risultano così computabili ai fini del saldo finale di competenza ammontano a 390 mln. di euro, di cui deve essere reperita copertura in termini di indebitamento netto.*

## **8.Fondo pluriennale spese giustizia**

All'articolo 1, dopo il comma 17 inserire il seguente comma:

17 bis "Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 - il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto”.

### **Motivazione**

*I Comuni hanno effettuato nell'arco 2012-2015, spese pari a circa 700 milio di euro per il funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio. L'emendamento ha la finalità di avviare un percorso di ristoro.*

## **Interventi in materia di entrate degli enti locali**

All'articolo 1, dopo il comma 29, inserire i seguenti commi:

### **9.[Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese di manutenzione e progettazione]**

*29-bis.* Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

#### **Motivazione**

*La proposta mira a consentire ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di destinare i **proventi delle concessioni edilizie** e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche, consentendo in tal modo alle amministrazioni comunali di disporre di maggiori risorse da impiegare sugli investimenti.*

## **10.[Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria]**

*29-ter.* All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n.50, e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016.

### **Motivazione**

*L'emendamento proposto proroga al 31 dicembre 2016 l'innalzamento **da tre a cinque dodicesimi** del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare, tra l'altro, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.*

## **11.[Limitazione degli effetti derivanti dall'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare l'imposta sulla pubblicità (norma 2012) ]**

*29-quater.* L'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.

### **Motivazione**

*L'adozione della norma proposta si rende necessaria al fine di sanare gli evidenti problemi applicativi insorti a seguito **dell'abrogazione, ad opera del dl n.83 del 2012**, delle disposizioni contenute all' art. 11, co.10, della legge n.449/1997, **che consentivano ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di aumentare l'imposta sulla pubblicità** e le affissioni fino ad un massimo del 20% (a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadro era consentito aumentare l'imposta fino ad un massimo del 50%).*

*L'abrogazione dell'art. 10, co.11, della legge n.449 del 1997, divenuta efficace a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl n.83/2012), ha ingenerato incertezze circa la legittimità degli aumenti d'imposta decisi per effetto di una norma ormai abrogata, ancorché deliberati prima del 26 giugno 2012 (data di abrogazione della norma de quo) e tacitamente prorogati di anno in anno ai sensi dell'art.1, co. 169, della legge n.296/2006.*

*Ne è scaturito un contenzioso che ha visto il prodursi di una giurisprudenza ondivaga. A questo riguardo, la proposta interviene fornendo un'interpretazione autentica della norma che pone definitiva e pacifica soluzione alle divergenze interpretative ed ai contenziosi che ne seguono, assicurando legittimità e vigenza agli aumenti deliberati prima dell'entrata in vigore, nel 2012, della norma abrogativa.*

## **12.[Proroga al 2016 del coefficiente per la determinazione della TARI già applicato nel 2014 e 2015 e abolizione riferimento ai fabbisogni standard nella determinazione dei costi da coprire con la Tari]**

29-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 652, terzo periodo, le parole "per gli anni 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2014, 2015 e 2016";
- b. al comma 653, la parola "2016" è sostituita dalla parola "2018".

### **Motivazione**

*Nelle more della revisione del regolamento di cui DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di **rendere più flessibile l'utilizzo dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe** dei rifiuti, con l'emendamento proposto (lett. a) i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 – i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento rispetto a quelli del cd. "metodo normalizzato" di cui al citato DPR 158.*

*Il presente emendamento mira ad evitare anche per l'anno 2016 gli eccessivi repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che famiglie numerose, nel passaggio all'applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR 158.*

*Con la lettera b) viene soppressa la previsione in base alla quale a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, **il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale previsione non è al momento attuabile** in quanto i valori dei fabbisogni standard, pur essendo riferiti anche al servizio di gestione dei rifiuti, non sono stati elaborati in modo sufficientemente analitico e tale da tenere nella dovuta considerazione le modalità di organizzazione del sistema di affidamento e i diversi ambiti di attività. Appare pertanto opportuno posporre il termine in questione, potendo così tenere conto non solo delle specificità del settore rifiuti, ma anche dell'avvio dei sistemi di centralizzazione e razionalizzazione della spesa locale attraverso il sistema dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.*

### **13.[IMU terreni agricoli 2015]**

29-sexies. Alla fine del comma 9-quinquies dell'articolo 1 del Dl n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

“Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale”.

#### **Motivazione**

*La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall'Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell'intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014.*

*Nell'attesa che l'intera disciplina venga organicamente rivista alla luce di fattori significativi quali la redditività delle colture e il rischio idrogeologico, l'evidenza dei rilevanti scostamenti riscontrati nel 2014 rende indispensabile estendere il meccanismo di verifica previsto dal comma 9-quinquies anche al gettito del 2015. Tale necessità risulta ancora più evidente se si considera che a partire dal 2015 la questione dei terreni agricoli si rende più complessa a causa dell'operare congiunto di esenzioni oggettive e soggettive (per i comuni parzialmente montani), tra le quali la detrazione dei 200 euro di cui al comma 1 bis art. 1 del decreto legge n.4 del 2015, suscettibili di acuire ampiamente la differenza tra le stime ministeriali ed il gettito effettivo.*

*L'incertezza circa la misura degli importi che saranno complessivamente riscossi per l'anno 2015 pone, altresì, la necessità di consentire ai Comuni di accertare convenzionalmente in entrata gli importi recati dall'allegato A del Dl n. 4 del 2015 per compensare, in bilancio, la corrispettiva decurtazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.*

#### **14.[Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali (ridefinizione procedura di riparto)]**

29-septies. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

“A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.”

#### **Motivazione**

*La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.*

*Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.*

*La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una **più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale**, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.*



## **15.[Modifiche alla disciplina dell'Imposta di soggiorno]**

*29-octies.* L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7% dello stesso.

4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti “community marketplace”, su portali web, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi web utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina: a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel

presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario, del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

### **Motivazione**

*Con la norma proposta **viene superata la difficoltà** derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") **di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno**, pur istituita dal citato decreto.*

*La perdurante assenza del regolamento attuativo determina difficoltà applicative che comportano forti rischi di elusione del tributo e di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.*

*In particolare, con le disposizioni proposte:*

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono altresì precisati gli obblighi per i gestori di portali e altri strumenti via web, sempre più utilizzati per l'intermediazione di soggiorni anche presso strutture atipiche;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

*Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.*

## **16.[Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale]**

29-novies. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

### **Motivazione**

*L'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge n. 98/2011 prevede l'applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115. (la modifica si applica ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011).*

*Il ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF, ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali. Molte commissioni tributarie regionali avanzano la richiesta di pagamento del contributo per gli atti di appello (principale ed incidentale) proposti dai comuni.*

*Si ritiene che anche a normativa vigente si possa **escludere l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi presentati dagli enti locali**, stante la previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 che dispone che «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.*

## **17.[Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro per atti esecutivi dei Comuni]**

*29-decies.* All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma 1-*quater* : "Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."

### **Motivazione**

**Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.**

## 18.[Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni]

29-undecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

### Motivazione

*L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di **confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali**, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.*

## **19.[Non estendibilità a tutti i tributi locali delle procedure di rimborso di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013]**

*29-duodecies.* All'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, le parole "a tutti i tributi locali" sono sostituite dalle parole "all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares".

### **Motivazione**

*Diversi motivi, ampiamente discussi presso la Conferenza Stato-Città con il concorde orientamento dei ministeri competenti, concorrono a ritenere che debbano **essere sottoposti al procedimento di comunicazione al Mef** e di gestione integrata degli esiti dei rimborsi, previsto dall'art. 1, co.4 del dl 16/2014, **soltanto i tributi effettivamente rilevanti** (IMU, Tasi e Tares). Non hanno alcun rilievo per le finalità della procedura in questione i tributi che sono al di fuori dal circuito dell'F24, come l'imposta di pubblicità la Tosap o la Tari, la cui gestione è interamente comunale.*

*La disposizione di cui si propone la modifica dispone invece che le procedure di cui ai commi 722-727, disciplinanti il rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti, si applicano a tutti i tributi locali.*

*In realtà, la ratio della procedura dei rimborsi nella legge di stabilità 2014 era di fatto giustificata dalla particolare disciplina IMU che per l'anno 2012 prevedeva una destinazione di gettito incassato tra Stato e Comuni, nella misura del cinquanta per cento per ciascun comparto, relativamente a tutte le fattispecie impositive. Dall'anno 2013 invece, la diversa destinazione di gettito ha riguardato solo i fabbricati di categoria "D", per cui è prevista la totale devoluzione allo Stato ad eccezione della maggiorazione eventualmente stabilita dal Comune. Inoltre, sempre a partire dall'anno 2012 il gettito IMU di ciascun ente è stato direttamente connesso alla quantificazione del FSR, prima, e del FSC, dal 2013. Tale particolarità ha dato luogo ad un considerevole numero di errati versamenti, che necessitano di una regolarizzazione secondo procedure chiare e definite sia nei rapporti Stato - Comuni, sia nella correzione delle dinamiche IMU/FSC.*

*Dal 2014 anche la Tasi si è inserita nel processo di determinazione del FSC, determinando, al pari dell'IMU, possibilità di errori nei pagamenti con conseguenti alterazioni del Fondo di solidarietà comunale 2014.*

*Altra fattispecie che ha comportato la possibilità di errore dei contribuenti nella destinazione del gettito, ma solo per l'anno 2013, è la maggiorazione Tares, di competenza dello Stato. Anche in questo caso, le richieste di rimborso che vengono per legge gestite dai Comuni devono trovare attuazione attraverso compensazioni con lo Stato, destinatario dei pagamenti.*

## **20.[Sede di incardinamento del contenzioso tributario]**

*29-terdecies.* All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «*Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta*».

### **Motivazione**

**Il D.lgs. n. 156 del 2015** modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 4 del D.lgs. n. 546 del 1992 (Disciplina sul contenzioso tributario), prevedendo che per gli atti emessi dall'agente della riscossione e dai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, **la commissione tributaria competente sia quella nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione o il concessionario privato.**

*La norma porta a ritenere che tutti gli atti emessi, ad esempio, dal concessionario di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992 che ha sede legale a Roma, siano di competenza della commissione tributaria provinciale di Roma, anche se gli atti emessi si riferiscono ad una concessione relativa ad un qualsiasi altro Comune ove il concessionario opera. Ciò rappresenta indubbiamente un pesante aggravio per i contribuenti e per i loro difensori, considerando che oggi le controversie in questione sono radicate presso le commissioni tributarie nella cui circoscrizione ha sede il Comune impositore, a nulla rilevando che l'atto sia stato emesso direttamente dal Comune o da un suo concessionario.*

## **Interventi di armonizzazione del passaggio al nuovo sistema contabile e di allentamento di taluni vincoli sull'esercizio 2015**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire i seguenti:

### **21. [Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico]**

429-bis. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-quater inserire il seguente

“14-quinques. Qualora l'ente locale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso.”

### **Motivazione**

*Nel caso in cui l'ente locale abbia approvato il bilancio di previsione 2015 in disavanzo tecnico, a seguito della diversa reimputazione temporale di accertamenti ed impegni per effetto all'applicazione dei nuovi principi contabili, la norma proposta consente di non considerare rilevante ai fini patto di stabilità interno l'importo pari a tale disavanzo tecnico. La soluzione proposta consente di adeguare la normativa sul patto di stabilità interno alle regole previste dai nuovi principi contabili relativamente alla possibilità data all'ente locale di chiudere il rendiconto della gestione 2015 in disavanzo tecnico.*



## **22.[Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile]**

429-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

### **Motivazione**

*La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.*

*Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.*

*La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica*

## **23.[Armonizzazione contabile e anticipazione di liquidità]**

429-quater. All'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo le parole “a seguito dell'acquisizione delle erogazioni” aggiungere le seguenti “per un importo pari all'anticipazione ancora da restituire, maggiorata degli interessi previsti nel piano di ammortamento,”
- b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente  
“6-bis. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al comma 6, per il solo anno 2015 è data facoltà agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di anticipare, secondo le modalità di cui all'art. 187 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzazione del fondo per la restituzione dell'anticipazione medesima ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fino a concorrenza della quota annuale di disavanzo di cui si prevede il ripiano, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

### **Motivazione**

*L'innovazione richiesta è legata alla deliberazione n. 19/sez aut/2014/QMIG che recita testualmente: “la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta deve essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio”. Il riferimento alla spesa nel suo complesso è indicativo del fatto che l'importo da riportare a fondo vincolato debba conglobare la restituzione dell'erogazione ricevuta dall'ente, maggiorata della quota interessi legata all'operazione. L'intervento normativo richiesto consentirebbe di fare definitiva chiarezza sull'argomento, evitando possibili difficoltà applicative derivanti da interpretazioni diverse che potrebbero promanare da altri enti ed organi .*

*L'aggiunta del comma 6-bis è anch'essa finalizzata, al pari di quanto già visto in precedenza a proposito del comma 5, ad evitare che si creino situazioni di disparità di trattamento con penalizzazione per quegli enti che hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore della norma introdotta dal Dl n. 78/2015 e che pertanto, devono aspettare l'approvazione del rendiconto 2015 per applicare il meccanismo di cui al comma 6 dell'art. 2 del Dl n. 78/2015, anziché applicarlo già nell'anno 2015.*

*Con il meccanismo proposto, invece, l'utilizzazione del fondo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità viene anticipato, straordinariamente per l'anno 2015 e per tutti, assimilandolo ad un avanzo presunto. Tale previsione ha anche il pregio di non sottrarre ulteriori risorse al mercato, a sostegno quindi della ripresa economica.*

## **24. [Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014]**

429-*quinquies*. All'art.3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, infine, i seguenti commi:

"4-*ter*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quater*. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-*quinquies*. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

### **Motivazione**

*Sull'argomento è stato approvato, con parere favorevole del Governo, un apposito odg dalla Camera dei Deputati, nonché si è espresso il Ragioniere generale dello Stato dichiarando che "nulla osta ad una modifica normativa nel senso indicato".*

*A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.*

*I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.*

*La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.*

## **25.[Regolazione in bilancio delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari]**

429-sexies. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificata sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

### ***Motivazione***

*Nelle more della definitiva soluzione delle problematiche connesse alle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari è necessario definire regole precise a fronte di un insieme di riferimenti poco chiari contenuti nei nuovi principi contabili, che possono costituire ingiustificata penalizzazione per i Comuni coinvolti.*

*In particolare l'incerto riferimento recato nel principio contabile relativo ai rimborsi per spese degli uffici giudiziari (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 3.6) agli acconti ricevuti di anno in anno (in attesa del formale riconoscimento del credito da parte del Ministero) potrebbe costringere i Comuni ad imputare a titolo di contributo statale una frazione anche molto esigua delle spese effettivamente sostenute, con grave rischio per gli equilibri contabili correnti.*

## **26.[Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato]**

*429-septies.* I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

### **Motivazione**

*La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio a regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.*

*La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.*

*La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.*

## **27.[Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari]**

"429-octies. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

"429-novies. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35, comma 7, le parole "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse".

"429-decies. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento."

### **Motivazione**

*Le norme proposta consente l'utilizzo, ai fini del rimborso dei prestiti obbligazionari, di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente l'operazione di smobilizzo di questo tipo di debito.*

*L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:*

*2.Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.*

*La proposta di cui al comma 3 modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.*

*Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.*

## **28.[Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie]**

429-undecies. La lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata”.

### **Motivazione**

*La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.*

*Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.*

*L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.*

## **29.[Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondi europei]**

*429-duodecies.* Con riferimento alle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applicano sanzioni agli enti locali che abbiano provveduto alle spese di cui al presente comma non ottemperando agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015.

### **Motivazione**

*Gli enti locali stanno incontrando molte difficoltà nell'effettuazione delle spese relative alla quota cofinanziata di progetti comunitari e di progetti sostenuti mediante l'erogazione di mutui Bei.*

*Tali difficoltà, dovute sia ai vincoli di Patto che alle modalità previste a decorrere dal 1° novembre 2015 in materia di ricorso alle centrali di committenza, rischiano di determinare la perdita del diritto dei cofinanziamenti comunitari se non sarà completata entro il 31 dicembre p.v. l'effettuazione della spesa prestabilita.*

*Al fine di facilitare il tempestivo completamento delle spese in questione, la norma proposta autorizza gli enti locali ad effettuare tali spese anche senza ricorrere alle centrali uniche di committenza, escludendo inoltre dal Patto di stabilità il relativo ammontare.*

*La norma comporta oneri per la finanza pubblica, bilanciati non solo dalla rimozione del rischio di perdita di ingenti finanziamenti comunitari, ma anche dalla elevata probabilità di extra avanzo finanziario rispetto all'obiettivo di patto degli enti locali nel 2015 (overshooting), che nel biennio trascorso (2013-14) è valsa per il comparto dei Comuni circa 1,6 miliardi di euro annui.*



### **30.[Riduzione incidenza del patto di stabilità per i Comuni liguri colpiti dall'alluvione del 2014]**

429-terdecies. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'art 31, il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale, diverse da quelle del primo periodo, sostenute dai comuni di cui all'elenco dell'allegato A, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014, in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascun comune nell'allegato stesso. La destinazione delle spese di cui al periodo precedente è attestata in sede di certificazione del Patto di stabilità interno ed è sottoscritta dal Sindaco e asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori”.

#### **Motivazione**

*A seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre/novembre 2014 nei Comuni liguri sono state avviate procedure per lavori in somma urgenza, a cui si sono aggiunti ulteriori lavori di necessaria manutenzione idrogeologica, che si sono attuati dalla fine del 2014 ad oggi. Gli effetti in termini di pagamenti in conto capitale, e quindi sui saldi del patto di stabilità, ricadono pertanto quasi integralmente nell'anno in corso.*

*La norma proposta permette ai Comuni liguri alluvionati, individuati dalle Ordinanze del Commissario Delegato della Protezione Civile, di assorbire l'intero ammontare di tali pagamenti grazie all'esclusione dal saldo finanziario in termini di competenza mista delle spese per fronteggiare i danni provocati dalle alluvioni di cui sopra.*

ALLEGATO A

Comune	Quota	40.000.000	Comune	Quota	40.000.000
Genova	28,92093%	11.568.371	Stella	0,15907%	63.626
Avegno	0,07835%	31.339	Toirano	0,10845%	43.381
Bargagli	0,22184%	88.735	Tovo San Giacomo	0,11207%	44.827
Borzonasca	0,20028%	80.111	Villanova d'Albenga	0,21691%	86.763
Carasco	0,23426%	93.704	Brugnato	0,56685%	226.740
Ceranesi	0,23445%	93.780	Calice al Cornoviglio	0,22807%	91.229
Cicagna	0,15707%	62.829	Monterosso al Mare	0,42499%	169.996
Davagna	0,01837%	7.346	Riccò del Golfo	0,38465%	153.859
Leivi	0,67874%	271.495	Vares e Ligure	0,87457%	349.826
Lumarzo	0,28921%	115.684	Arenzano	1,50348%	601.390
Masone	0,27387%	109.547	Busalla	0,39896%	159.586
Mele	0,19406%	77.623	Camogli	1,08453%	433.814
Mezzanego	0,01301%	5.206	Campomorone	0,50612%	202.446
Mignanego	0,83509%	334.037	Casazza Ligure	0,28921%	115.684
Moconesi	0,28921%	115.684	Chiavari	2,81256%	1.125.024
Moneglia	0,05231%	20.922	Cogoleto	0,25306%	101.223
Montoggio	0,07955%	31.819	Cogorno	0,72302%	289.209
Ne	0,06969%	27.878	Lavagna	0,67458%	269.832
Rezzoaglio	0,07049%	28.198	Rapallo	0,89917%	359.666
Rossiglione	0,29818%	119.271	Sant'Olcese	0,68687%	274.749
S. Colombano Certenoli	0,10086%	40.345	Serra Riccò	1,43159%	572.634
S. Stefano d'Aveto	0,13231%	52.925	Sestri Levante	2,60288%	1.041.153
Savignone	0,22636%	90.543	Bordighera	3,30770%	1.323.079
Sori	0,20703%	82.811	Camporosso	0,17174%	68.698
Torriglia	0,23662%	94.650	Diano Marina	1,40115%	560.461
Uscio	0,01085%	4.338	Imperia	3,61512%	1.446.046
Zoagli	0,92912%	371.649	Sanremo	8,12711%	3.250.845
Ceriana	0,14460%	57.842	Taggia	2,06062%	824.246
Cipressa	0,16047%	64.188	Vallecrosia	0,74698%	298.794
Diano Castello	0,02461%	9.845	Ventimiglia	1,43521%	574.082
Dolcedo	0,05550%	22.200	Alassio	0,62780%	251.120
Ospedaletti	0,79100%	316.399	Albissola Marina	0,32536%	130.144
Pieve di Teco	0,29282%	117.130	Albissola Superiore	1,08453%	433.814
Riva Ligure	0,34045%	136.181	Andora	1,15117%	460.466
S. Bartolomeo al Mare	0,14532%	58.129	Borghetto S. Spirito	0,43381%	173.526
S. Stefano al Mare	0,34488%	137.953	Cairo Montenotte	1,35493%	541.972
Vallebona	0,32016%	128.065	Carcare	0,46602%	186.407
Boissano	0,13368%	53.472	Celle Ligure	0,36151%	144.605
Borgio Verezzi	0,07201%	28.805	Finale Ligure	0,77050%	308.198
Calice Ligure	0,13376%	53.504	Pietra Ligure	1,01151%	404.604
Calizzano	0,12870%	51.479	Quiliano	0,92041%	368.163
Cengio	0,29046%	116.185	Savona	5,06116%	2.024.465
Cosseria	0,14246%	56.984	Vado Ligure	0,86763%	347.051
Garlenda	0,20172%	80.689	Varazze	1,18142%	472.568
Laigueglia	1,64506%	658.023	Arcola	0,27670%	110.679
Noli	0,92402%	369.608	Castelnuovo Magra	0,68687%	274.749
Ortovero	0,08893%	35.573	Lerici	0,86183%	344.730
Sassello	0,62252%	249.009	Sarzana	2,05444%	821.775
Spotorno	0,23498%	93.993	Vezzano Ligure	0,40489%	161.957
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>	<b>100,00000%</b>	<b>40.000.000</b>

### **31. Allentamento del Patto di Stabilità per i Comuni dello SPRAR**

Dopo il comma 429 aggiungere il seguente comma

429 quaterdecies. “Le spese sostenute dai comuni assegnatari nell’anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono escluse, per il medesimo anno, dal computo delle spese rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 29 febbraio 2016”.

#### ***Motivazione***

*Al fine di favorire la realizzazione della rete SPRAR diffusa su tutto il territorio nazionale, si ritiene necessario prevedere uno specifico meccanismo di incentivazione finanziaria, garantendo un sostegno ai Comuni che, in quanto assegnatari nell’anno in corso di posti di accoglienza, sono chiamati a sostenere oneri aggiuntivi, tenuto conto degli stringenti vincoli di finanza pubblica posti in capo agli stessi enti.*

*La norma proposta comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica pari all’ammontare della riduzione dei vincoli del Patto proposta, giustificato dalla valenza di carattere nazionale assunta dalla delicata e complessa questione affrontata.*

## **NORME IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA E DI PICCOLI COMUNI**

### **1. Semplificazione, incentivazione e premialità**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire i seguenti:

*448-bis.* I consigli delle città metropolitane e delle province, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.

*448-ter.* Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.

*448-quater.* Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.

*448-quinquies.* I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.

*448-sexies.* Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.

*448-septies.* I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

*448-octies.* Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.

*448-novies.* In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

*448-decies.* Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

*448-undecies.* Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'art. 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

*448-duodecies.* All'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

*448-terdecies.* Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

*448-quaterdecies.* I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

*448-quindecies.* Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

*448-sedecies.* All'art. 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128 bis "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'art. 14 comma 28, del n. 78/2010 convertito in legge n. 122 / 2010.

*448-septiesdecies.* Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

### **Motivazione**

*I fondi statali per l'incentivazione alle Unioni di Comuni ed alle fusioni, rispettivamente pari a 30 milioni di euro ciascuno, sono in scadenza nel 2016 ed erano previsti per un solo triennio.*

*Si propone di rifinanziare tali fondi prevedendone nel contempo un maggiore importo per il successivo triennio 2017-2019, in considerazione dello sviluppo in essere rispetto a tali tematiche.*

## **2.Sospensione termini gestioni associate**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

*“448-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

### **Motivazione**

*La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non ancora intervenute.*

*Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali*

### **3.Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

“448-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni:

- a) all'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo “Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”;
- b) il comma 6 dell'art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato e sostituito dal seguente “Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non predispongono il Documento unico di programmazione.”

#### **Motivazione**

*La norma introduce alcune semplificazioni a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. In particolare, la lettera a) della norma proposta prevede l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici, mentre la lettera b) propone l'abrogazione del Documento unico di programmazione.*

*Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato così come il Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i comuni di minore dimensione demografica, richiedono uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche. Inoltre, si ritiene, con specifico riferimento al Dup, che l'obiettivo della programmazione pluriennale sia già garantita, per i comuni più piccoli, dal bilancio di previsione pluriennale e non necessiti di ulteriori strumenti programmatici che, seppure nella versione semplificata attualmente prevista, risultano eccessivamente dettagliate, rischiando di ingenerare un appesantimento eccessivo per tali realtà amministrative minori.*

#### **4.Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

*“448-bis. Le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, di cui al comma 2 dell’articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono da intendersi riferite esclusivamente all’oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.*

#### **Motivazione**

*La questione in esame concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2, art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 - è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.*

*Tale disposizione origina dal presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato.*

*Per tali motivi l’ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell’amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori.*

*Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l’attività professionale senza evidenti ripercussioni.*

*Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando crescenti difficoltà per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la ratio della previsione normativa di cui all’art. 86, comma 2, TUEL.*

*Sotto altro profilo l’azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell’iscrizione all’Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.*

*Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto una ratio che occorre recuperare nella sua pienezza, così come è stata dall’approvazione del D.Lgs. 267/2000 fino alle pronunce di alcune Corti dei Conti regionali (C.C. Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014, C.C. Lombardia n.95 del 4 marzo 2014, C.C. Abruzzo n. 145 del 7 agosto 2014).*



## **5.Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni montani fino a 5 mila abitanti**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

448-*bis*. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario..

Ai relativi oneri ... (si rinvia la quantificazione e copertura a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

### **Motivazione**

*La presente proposta introduce una sospensione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a favore dei piccoli comuni montani per le scadenze 2016- 2017.*

*I Comuni montani di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, nonché gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità connesse all'esigenza di amministrare territori comunali piuttosto ampi, montuosi, con scarsa densità abitativa, nei quali, alle problematiche connesse all'erogazione dei servizi istituzionali si aggiungono quelle derivanti dalle esigenze di difesa dei suoli e di sicurezza ambientale.*

*Le rate dei mutui in scadenza tra il 2016 e il 2017, vengono differite agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento, senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Pertanto le rate in scadenza nel 2016 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2017 nel secondo anno successivo.*

*Questo emendamento innova la legislazione vigente, ma prende spunto da una analoga misura introdotta dal legislatore a favore dei comuni e delle province colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, art. 1 comma 503, legge 147/2013 art. 1 comma 356) e prima ancora con il decreto legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.*

*La norma necessita di copertura, per quanto di modesta entità, al cui fine si rinvia al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le indicazioni necessarie.*

## **DISCIPLINA DISSESTO E PRE DISSESTO**

### **Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)**

#### **1.Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c)**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 :

- sostituire le lettere b) e c) con le seguenti

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;”

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato”.

### **Motivazione**

*L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento,*

*garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.*

*Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.*

*Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.*

## **2. Riequilibrio finanziario pluriennale. Allineamento del piano di riequilibrio ex art 243-bis TUEL al termine per il ripiano del disavanzo tecnico ex d.lgs 118/2011**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire i seguenti:

“429-bis. All'art. 2, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da “sperimentatori” a “n. 118” sono soppresse; dopo le parole “o del 2014” inserire le parole “, o del 2015”.

429-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, in coerenza con il diverso arco temporale di cui al periodo precedente. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'art. 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata entro l'arco temporale di cui al primo periodo”.

### **Motivazione**

*La norma estende a tutti i comuni che hanno in corso procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell'articolo 243-bis del TUEL /cd “pre-dissesto” quanto attualmente previsto per i soli comuni sperimentatori, relativamente ai più ampi termini temporali di ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.*

*La disciplina del c.d. predissesto è entrata in vigore precedentemente all'avvio della riforma della nuova contabilità. Gli enti che nel 2013 o 2014 hanno presentato o hanno avuto approvata la richiesta di adesione al predissesto, sono stati chiamati prima degli altri, a causa dello squilibrio rilevato nella gestione, ad avviare la revisione straordinaria dei residui, sulla base di un periodo di ripiano limitato a 10 anni, periodo della durata del piano di riequilibrio.*

*Dal 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità che ha imposto una revisione straordinaria dei residui per tutti gli enti locali, con la possibilità di assorbire l'eventuale disavanzo da essa scaturente in un arco temporale di 30 anni. Anche gli enti in predissesto sono stati chiamati, nel bilancio ordinario, ad effettuare tale nuova revisione dei residui.*

*Gli enti che hanno adottato il predissesto prima del 2015 si trovano quindi con una quota del disavanzo da recuperare più celermente, in 10 anni, e una quota da ripianare in 30 anni, con evidente svantaggio rispetto alla generalità degli enti locali, che possono recuperare tale disequilibrio in 30 anni. Parimenti si rileva una situazione di svantaggio rispetto agli enti che accedono al predissesto nel 2015, poiché gli stessi hanno già realizzato la revisione straordinaria dei residui secondo le regole della nuova contabilità, con la possibilità quindi di ripianare il disavanzo scaturente in 30 anni.*

*Con il presente emendamento si chiede quindi di rendere omogeneo il periodo per il recupero del disavanzo, stabilendo un unico arco temporale di 30 anni, e consentendo di superare gli effetti della sovrapposizione delle normative sul predissesto e sulla nuova contabilità, per gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio pluriennale antecedentemente al 2015.*

### **3.Dissesto finanziario. Rifinanziamento "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali"**

All'articolo1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

"429-bis. All'art. 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2012 - 2017" ;
- le parole "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

#### **Motivazione**

*La norma proposta è finalizzata al rifinanziamento, anche sulla scorta delle positive esperienze pregresse, del Fondo previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 174 del 2012, anche per il triennio 2015-2017 per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, attraverso l'utilizzo di economie che risultano già disponibili presso il Ministero dell'Interno. Inoltre, la norma estende anche agli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015 (e non più fino al 10 ottobre 2012, data di entrata in vigore del dl 174) la possibilità di richiedere il contributo previsto dall'articolo.*

#### **4. Dissesto – inclusione Erario tra i creditori**

All'articolo1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. All'art. 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole “può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori”, aggiungere le seguenti: “ivi incluso l'Erario”.

#### ***Motivazione***

*La norma proposta mira a comprendere anche l'Erario tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.*

*In tal modo, l'Erario viene incluso espressamente nella massa dei creditori per i quali è data la possibilità di stipulare accordi transattivi.*

## **5. Dissesto. Estensione termine per il ripiano del debito residuo**

All'articolo1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto legge n.159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'Interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni”.

### *Motivazione*

*La norma proposta consente agli enti in dissesto che abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 anni, anziché in 3, equiparando il termine a quello previsto dall'art. 243-bis comma 5 del TUEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre dissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.*

## **6. Applicazione delle norme sull'armonizzazione ai casi di enti in dissesto**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire i seguenti:

*429-bis.* Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

*429-ter.* Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.

*429-quater.* Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

### **Motivazione**

*La normativa vigente non consente, ad oggi, ai comuni che hanno dichiarato il dissesto di applicare il decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.*

*In relazione a questa condizione, sono emerse nella realtà casistiche in cui i comuni non riescono a chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato privo di disavanzi. L'allineamento ai sistemi contabili armonizzati sin dal 2016, come proposto dalla norma, consentirà agli enti che non hanno ancora approvato il bilancio stabilmente riequilibrato di porre al sicuro anche l'equilibrio dei bilanci futuri.*

*Difatti, unitamente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gli enti dissestati sarebbero messi in grado di approvare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base di preconsuntivi che potranno coincidere con gli esercizi relativi alle ipotesi di bilancio per esempio 2012- 2013- 2014 e 2015 e determinare così il disavanzo tecnico da distribuire sul più ampio arco temporale previsto dalla riforma della contabilità (dd.lgss. 118/2011 e 126/2016).*



## **7. Utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazione dei mutui**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. All'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, è aggiunto il seguente comma 2-ter:

2-ter: “Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione”

### **Motivazione**

*Con il presente emendamento si richiede di consentire agli enti in predissesto di utilizzare, durante tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale, i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione.*

## **CITTA' METROPOLITANE E DIRITTI D'IMBARCO**

### **1. Personale con contratto a tempo determinato delle Città Metropolitane (Manca motivazione)**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

“448 bis I contratti di lavoro in essere ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2016”

#### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a consentire la possibilità per le Province e le Città metropolitane di provvedere alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre il termine previsto, da ultimo, dal DL 78/2015, per le per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi.*

## **2. Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire i seguenti:

*“448-bis.* Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della L. 350/2003. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 448-ter;

b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'art. 28 della L. 84/1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della L. 84/1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

*448-ter.* Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 448-bis si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane,

unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 448-bis, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

*448-quater.* Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

*448-quinquies.* Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

*448-sexies.* Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

*448-septies.* Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 448-ter, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

*448-octies.* Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

### **Motivazione**

*L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.*

*La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.*

*Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.*

*Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di*

*dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali. Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.*

### **3.Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione e del contributo del comparto "Province" alla finanza pubblica**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire i seguenti:

“448-bis. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 24 del D.Lgs. 68/2011 è soppressa.

448-ter. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

448-quater. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

448-quinquies. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

448-sexies. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

448-septies. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.

448-octies. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

448-novies. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.

448-decies. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

448-undecies. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da

operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

448-duodecies. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

448-terdecies. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

448-quaterdecies. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

448-quindecies. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

### **Motivazione**

*Il presente emendamento consente di modificare l'attuale meccanismo di contribuzione del comparto Province e Città metropolitane alle manovre di finanza pubblica sostituendo il sistema del taglio e del riversamento di quota parte dei tributi provinciali e metropolitani con la cessione integrale di un tributo.*

*Con questo emendamento viene superato il meccanismo di riparto della manovra tra comparti non più omogenei in termini di competenze e funzioni assegnate e si garantisce una maggiore sostenibilità delle manovre di finanza pubblica.*

*Con il ripristino di un unico tributo a livello nazionale si superano le problematiche connesse alla diversa tariffazione esistente a livello territoriale che ha spesso generato oscillazioni di gettito per singoli Enti e per l'intero comparto.*

*Il tributo unico nazionale consente di gettare le basi per la creazione del documento unico dei veicoli di cui alla Legge 125/2015.*

*Il tributo nazionale consente di avere un flusso di cassa quotidiano per il bilancio dello Stato in luogo dell'attuale sistema di riscossione delle somme che i singoli Enti devono riversare come contributo alla finanza pubblica.*

## MUTUI

### **1. Attenuazione indennizzi per estinzione anticipata mutui degli enti locali**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione”.

#### **Motivazione**

*Anche a seguito delle rinegoziazioni dei prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti resi possibili dalle norme vigenti tra il 2014 e il 2015 è particolarmente sentita tra gli amministratori locali la rigidità nella gestione attiva del proprio debito derivante dai livelli delle penali richieste dalla Cassa per l'estinzione anticipata del debito.*

*Gli enti locali si trovano spesso nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento (e in qualche caso anche al 20 per cento) del capitale residuo. All'onerosità economica si aggiunge il rischio che amministratori e responsabili finanziari degli enti possano essere chiamati a rispondere di danno erariale proprio per l'onerosità degli indennizzi previsti.*

*Il livello degli indennizzi mette al riparo la Cassa da possibili squilibri nel proprio conto economico, a fronte di una raccolta postale (principale fonte di provvista) che soprattutto in anni passati godeva di rilevanti tassi di remunerazione.*

*Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un insostenibile freno alla riduzione dell'esposizione debitoria complessiva della PA, in stridente contrasto con gli obiettivi di contenimento del debito propri della finanza pubblica nazionale.*



## **PERSONALE**

### **1. Turn over del personale**

All'articolo 1, sopprimere il comma 126.

### **Motivazione**

*Al comma 126 dell'articolo 1 è previsto che per gli anni dal 2016 al 2018 i Comuni possano procedere ad un turn over pari al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Tale misura appare ingiustificata e particolarmente critica per i Comuni, in quanto impedisce agli stessi di dare seguito ad una programmazione dei fabbisogni strettamente connessa all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, e azzerà ogni possibile margine per attuare il ricambio generazionale, reso indispensabile in ragione dell'invecchiamento della popolazione lavorativa determinata proprio dalle politiche di contingentamento del turnover attuate negli ultimi anni. (sulla base dei dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, nel 2013 – ultimi dati disponibili - solo il 12% dei dipendenti comunali ha meno di 40 anni, percentuale che scende al 2% per i dirigenti, mentre oltre il 60% ha più di 50 anni, percentuale che supera il 70% per i dirigenti).*

*Questo drastico restringimento della capacità assunzionale è peraltro in controtendenza rispetto alle scelte fatte solo un anno fa dal Governo e dal Parlamento con il decreto legge n. 90/2014 che, anticipando alcune misure urgenti per la riforma della PA, ha previsto l'ampliamento del turn over nei Comuni all'80% delle cessazioni già dal 2016, per arrivare al 100% a partire dal 2018.*

*Occorre inoltre ricordare in questa sede che i Comuni sono già di fronte ad un sostanziale blocco del regime delle assunzioni conseguente all'estremo ritardo con cui si sta dando attuazione al processo di mobilità del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, blocco che si è protratto ormai per tutto il 2015.*

*La Legge di Stabilità per il 2016 non deve smentire l'impianto voluto dal legislatore con il decreto legge n. 90/2014.*

## **2. Misure di compensazione**

Al comma 124, è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall’attuazione dell’art. 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell’utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all’art. 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.”

### **Motivazione**

*Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebitamente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recuperare con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.*

*Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticamente sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell’erogazione dei servizi. Peraltro gli errori più ricorrenti nella costituzione dei fondi storici “(...) derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)”, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n. 60 del 12.5.2014.*

*L’emendamento proposto è allora funzionale a consentire agli enti impegnati nell’attuazione di piani di recupero ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l’utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare la norma, come riformulata, rende possibile valorizzare le economie di spesa o i recuperi di entrata già programmati e realizzati dalle amministrazioni nei cinque anni precedenti. La normativa vigente, infatti, penalizza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare.*

*Ai fini del recupero inoltre è consentito agli enti di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni: le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il comparto Regioni e Autonomie locali consentono infatti di destinare una quota parte dei proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione alla alimentazione dei fondi per il salario accessorio. L’emendamento riconosce la possibilità di imputare detti proventi direttamente al recupero.*

*Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da nuovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e dalla temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali.*

### **3. Rinnovo CCNL**

All'articolo 1, comma 248, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "previa intesa in Conferenza unificata".

#### **Motivazione**

*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha conferito all'ARAN il mandato per avviare la trattativa sulla ridefinizione dei comparti di contrattazione, compiendo il primo passo concreto verso il rinnovo contrattuale, che dovrà superare il blocco che si protrae dal 2009.*

*L'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevede esplicitamente che le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. E' pertanto indispensabile coinvolgere fin da subito l'ANCI nella determinazione delle risorse disponibili per i nuovi contratti, tenendo conto dell'impatto finanziario che tali incrementi contrattuali avranno sui bilanci dei Comuni.*

#### **4. Pareggio di bilancio e regime delle spese di personale**

Dopo il comma 407 dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

407-bis. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi da 407 a 429. Restano ferme la disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

#### **Motivazione**

*La disposizione - considerato che viene introdotto l'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e sono altresì ridefiniti i vincoli di finanza pubblica per le regioni - interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono ora riferite agli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti nel 2015 alle regole del patto di stabilità interno (Comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite.*

## **5. Ricollocazione del personale soprannumerario – regime assunzionale dei Comuni**

All'articolo 1, dopo il comma 124, inserire il seguente:

“124-bis. All'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.””

### **Motivazione**

*La tempistica attuativa delle procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, definita nel Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014, comporta che la concreta ricollocazione di detto personale avverrà concretamente solo nei primi mesi del 2016.*

*Inoltre il Decreto ministeriale ha stabilito che la ricollocazione del personale soprannumerario avvenga per ambiti provinciali o metropolitani.*

*In attuazione del successivo comma 424 della legge di stabilità 2015, sino a tale data si protrarrà il sostanziale blocco delle assunzioni nei Comuni e nelle Unioni con l'impossibilità di effettuare il turn over. Assume pertanto urgenza l'esigenza di ripristinare progressivamente l'ordinario regime del reclutamento di personale negli Enti locali situati in quegli ambiti metropolitani o provinciali nei quali la ricollocazione del personale soprannumerario sia completata.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le misure di contenimento della spesa di personale e quelle relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni.*

## **6. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale**

All'articolo 1, dopo il comma 124, inserire il seguente:

“124-bis. La lett. a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.”

### **Motivazione**

*La disciplina sul contenimento delle spese di personale negli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ha trovato un punto di equilibrio con il decreto-legge n. 90/2014. Con tale provvedimento il legislatore ha reso più flessibili i margini per attuare politiche di gestione del personale nei Comuni e ha introdotto, inserendo il comma 557-quater nell'art. 1 della legge n. 296/2006, un parametro quantitativo stabile (valore medio del triennio 2011-2013) per ancorare il tetto alla spesa di personale, dopo circa un decennio di progressiva contrazione della spesa di personale indotta attraverso il contingentamento del turn-over.*

*A fronte di tale innovazione è necessario procedere ad una semplificazione e ad un riordino normativo eliminando alcune stratificazioni che generano difficoltà interpretative sia nella fase applicativa che in quella di controllo. Tale semplificazione è coerente con il disegno dispiegato del legislatore della Riforma introdotta con il decreto-legge n. 90/2014 e con l'esigenza di garantire i necessari spazi di autonomia organizzativa ai Comuni. Secondo il disposto dell'art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano il contenimento delle spese di personale, tra l'altro, attraverso la “a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.*

*E' necessario emendare tale inciso, in ragione dell'avvenuto complessivo ridisegno del regime assunzionale per gli Enti soggetti al patto di stabilità. In particolare l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, sostituisce, sin dall'esercizio 2014, la disciplina pregressa, stabilendo, tra l'altro:*

- l'espressa abrogazione dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, che condizionava l'esercizio della capacità assunzionale alla quantificazione dell'incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente;*
- l'ampliamento progressivo delle capacità assunzionali dei Comuni (passando dal 40% al 60% dei cessati già dal 2014; all'80% dal 2016; al 100% dal 2018);*
- l'immediata ri-espansione della capacità assunzionale al 100% dei cessati per gli Enti con una bassa incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente (inferiore o pari al 25%);*
- l'individuazione della media del triennio 2011-2013 come parametro quantitativo statico per definire il tetto alla spesa di personale (comma 557-quater).*

*Altresì, all'art. 11, comma 4-bis, dello stesso decreto-legge n. 90/2014, sono state riformulate le limitazioni finanziarie per il ricorso al lavoro flessibile.*

*L'urgenza di procedere all'armonizzazione della disposizione in commento deriva anche dall'esigenza di rimuovere una misura che limita le possibilità di ricollocazione presso i Comuni del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.*

## **7. Violazione dell'indicatore dei tempi medi pagamento.**

All'articolo 1, dopo il comma 124, inserire il seguente:

“124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

- al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: “Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.
- aggiungere il seguente comma: “2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”.

### **Motivazione**

*La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio in relazione alle esigenze temporanee e stagionali.*

*La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 e del 2016 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.*

*Inoltre, stante l'esigenza di consentire la prosecuzione di alcuni servizi essenziali caratterizzati da esigenze di carattere stagionale, eccezionale o sostitutivo, esigenza già valutata e riscontrata dal legislatore nella norma vigente che disciplina il limite finanziario per il ricorso al lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, secondo cui “gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”), occorre prevedere l'esclusione della sanzione per violazione dell'indicatore dei tempi di pagamento per le predette assunzioni.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006, oltre che gli specifici limiti per il ricorso al lavoro flessibile, stabiliti dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.*

## **8.Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni**

All'articolo 1, dopo il comma 124, inserire il seguente:

“124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: “557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione”. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.”

### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.*



## **9.Limiti di assunzione del personale per tempi medi dei pagamenti**

All'articolo 1, dopo il comma 124, inserire il seguente:

“124-bis. All'art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, N. 66, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, N.89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 19 giugno 2015, N. 78, è aggiunto il comma 2 bis:

“Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50% della dotazione organica”.

### **Motivazione**

*Con il presente emendamento si richiede di non applicare i limiti all'assunzione di personale disposti dal decreto legge numero 66 del 2014, per le pubbliche amministrazioni che, pur non rispettando i tempi medi di pagamento, presentino vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50% della dotazione organica.*

*Gli Enti che si trovano, infatti, sotto dotazione organica di personale dirigenziale, attraverso tale limitazione, rischierebbero di compromettere l'ordinario funzionamento della struttura, con il presumibile effetto di non riuscire a migliorare i propri tempi medi dei pagamenti.*

## **10. Servizi educativi e scolastici degli enti locali**

Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti commi:

132 bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

132 ter. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale."

### **Motivazione**

*L'emendamento ha l'obiettivo di definire una finestra temporale utile a risolvere sistematicamente le problematiche connesse alla reiterazione dei contratti di lavoro per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti dai Comuni, stante la circostanza che rimane aperta per i lavoratori la possibilità di adire il giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno. Con il presente emendamento si intende definire un percorso di progressiva immissione in ruolo del personale attualmente ancora utilizzato con contratto a termine, in coerenza con la norma introdotta nel decreto legge Enti Locali che consente, in deroga al blocco assunzionale previsto dalla legge di stabilità, il reclutamento a tempo indeterminato di educatori ed insegnanti, in modo da consentire l'allineamento con le regole nazionali e comunitarie sulla reiterazione dei contratti a termine, in linea con le indicazioni rese dal Ministro per la Semplificazione e PA con la Circolare n. 3/2015.*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.*

*L'emendamento è invece destinato a generare risparmi, eliminando l'alea dei pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi.*

## **SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

### **1. Vincoli spesa complessiva personale**

A decorrere dal 2016 nei confronti dei Comuni non trova applicazione l'art. 1, commi 557, 557-bis , 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

#### **Motivazione**

*La disciplina sul contenimento delle spese di personale dei Comuni ha trovato un punto di equilibrio con il decreto-legge n. 90/2014. Con tale provvedimento il legislatore ha reso più flessibili i margini per attuare politiche di gestione del personale nei Comuni e ha previsto un progressivo ampliamento delle facoltà assunzionali per i Comuni, dopo circa un decennio di progressiva contrazione della spesa di personale indotta attraverso il contingentamento del turn-over.*

*Inoltre si deve evidenziare come la legge di stabilità per il 2015 abbia espressamente previsto che le spese per il personale delle Province e delle Città metropolitane riassorbito dai Comuni non debba essere considerato ai fini del tetto alla spesa di personale di cui ai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006.*

*A fronte di tali innovazioni è necessario procedere ad una semplificazione e ad un riordino normativo eliminando alcune stratificazioni che generano difficoltà interpretative sia nella fase applicativa che in quella di controllo, come le disposizioni della legge finanziaria 2007, più volte modificate e riadattate nel corso degli anni. Tale semplificazione è coerente con il disegno dispiegato del legislatore della Riforma introdotta con il decreto-legge n. 90/2014, con la legge n. 190/2014, e con l'esigenza di garantire i necessari spazi di autonomia organizzativa ai Comuni.*

## **2.Vincoli all'acquisto di immobili**

A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'art. 12, comma 1 ter del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

### **Motivazione**

*La norma, nella sua applicazione, ha generato un aggravio del procedimento di acquisizione di immobili da parte dei Comuni che, comunque, già soggiacciono in tale materia alle limitazioni del patto di stabilità.*

### **3. Formazione**

A decorrere dal 1 gennaio 2016, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni

#### **Motivazione**

*L'anno 2016 è destinato a costituire un importante spartiacque per la realtà amministrativa degli enti locali: l'attuazione di importanti processi di riordino e l'avvio di fondamentali riforme istituzionali sono destinate ad incidere fortemente sugli uffici, e a far lievitare il fabbisogno formativo per i dirigenti e il personale impiegato nei comuni.*

*Nel 2016 occorre dare seguito al percorso di implementazione delle riforme avviato dalla legge n. 56/2014 su città metropolitane, nuovo ordinamento delle province e associazionismo intercomunale. Inoltre i decreti attuativi della legge n. 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione sono destinati ad incidere significativamente da un lato su ambiti fortemente connessi con l'erogazione dei servizi ai cittadini, dall'altro sull'organizzazione stessa degli enti. Particolarmente significativa, sotto questo ultimo profilo, la riforma della dirigenza pubblica e l'istituzione della nuova figura del dirigente apicale degli enti locali. Ancora, al 1° gennaio 2016 si darà piena attuazione alla riforma dell'ordinamento contabile con i c.d. "bilanci armonizzati" dispiegherà appieno i suoi effetti.*

*E' indispensabile rimuovere, per i Comuni, un vincolo che riduce le possibilità di corrispondere ai fabbisogni formativi, impedendo nei fatti una fondamentale forma di investimento sulle risorse umane.*

#### **4.Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità**

“20-bis. All’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato”.

#### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nel co.8, art.6 del dl 78/2010 in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell’autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall’art. 119 della Costituzione.*

*Si richiama in proposito il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) sui tagli alle spesa previsti dall’articolo 6 del DL 78/2010, in cui si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall’art.6 del dl 78/2010.*

## **5.Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire i seguenti:

*“429-bis. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, lettere a) e b), le parole “in misura non inferiore a un quarto della quota,” sono abolite.*

*429-ter. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, sono abrogati”.*

### **Motivazione**

*La norma oggetto di modifica obbliga alla destinazione del 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni del Codice della strada incamerati dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.*

*Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge.*

*La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo.*

*La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione alla mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.*

## **ACQUISTI CENTRALIZZATI**

### **1. Centrali uniche di Committenza – Rinvio termini**

All'articolo 1, dopo il comma 269, inserire il seguente:

“269-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» già sostituite con le parole «1° novembre 2015» dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: “1° Gennaio 2016”

#### **Motivazione**

*E' indispensabile congelare il termine del 1 novembre riguardante l'entrata in vigore dell'obbligatorietà per i comuni di acquisire beni, servizi e forniture attraverso le modalità di aggregazione di cui all'art 33 comma 3bis del codice contratti pubblici, sia per ragioni di coerenza legislativa in quanto verrà emanato il nuovo codice contratti pubblici, sia per l'operatività dei 33 soggetti aggregatori che scatterà il 1 gennaio 2016. Il grave rischio è che i comuni, in questo lasso di tempo fra il 1 novembre e il 31 dicembre 2015, in attesa dell'entrata in vigore della legge di stabilità che ripristina il limite dei 40.000 euro per i comuni fino a 10.000, blocchino le gare d'appalto con conseguenze dannose sia per i servizi offerti ai cittadini sia per il sistema delle imprese.*



## **2.Prezzi Consip**

All'articolo 1, comma 262, dopo le parole "a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del" sostituire "10 per cento" con " 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,"

### **Motivazione**

*Stante la normativa vigente, non è consentito aggiudicare a prezzi superiori a quelli delle convenzioni CONSIP e il mancato rispetto di questo vincolo comporta danno erariale, responsabilità disciplinare e nullità del contratto stipulato. Le proposte intendono dare un ulteriore vantaggio alle procedure CONSIP (2%) al fine di favorirne l'utilizzo che può risultare utile in termini di impatto generale sull'ordinamento; questo deve avvenire senza svilire il ruolo del mercato e della concorrenza, che devono rimanere centrali in una logica di spending review. Infatti se sussistessero le condizioni per ribassare le convenzioni CONSIP di almeno il 10%, queste ultime risulterebbero evidentemente fuori mercato e occorrerebbe avviare una procedura di danno erariale in capo a CONSIP (sarebbe allora preferibile non consentire alternative all'utilizzo delle convenzioni CONSIP). Una norma come quella proposta risulta ambigua e rischia di apparire controproducente per la stessa immagine della CONSIP ma soprattutto determina una alterazione del mercato nel breve periodo e rischia di generare mercati oligopolistici nel medio periodo. La proposta di emendamento intende poi regolare anche la modalità di svolgimento tramite offerta economicamente più vantaggiosa, dove una indicazione di raffronto da operarsi sul solo prezzo risulterebbe inidonea. Si fa presente che la materia delle utenze rileva per le procedure di efficientamento energetico in particolare del patrimonio pubblico, il cui svolgimento prevede spesso forme di partenariato pubblico privato, non riducibili a meri ribassi percentuali ma a criteri di innovazione tecnica e qualitativa essenziali proprio al raggiungimento dell'obiettivo di crescita e qualificazione del mercato e delle soluzioni.*

### **3.Acquisti economato**

Ai commi 270 e 271 dell'articolo 1, le parole "1.000 euro" sono sostituite con "10.000 euro"

#### **Motivazione**

*E' indispensabile innalzare la soglia da 1.000 euro, che appare assolutamente irrisoria, a 10.000 euro per consentire ai comuni di effettuare i cosiddetti "acquisti economali"*

#### **4. Sanzioni applicate ai Comuni**

All'articolo 1, dopo il comma 278, inserire il seguente:

“278-bis. Una quota pari al 50% delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a € 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

#### **Motivazione**

*L'emendamento proposto mira ad incentivare l'aggregazione tra le amministrazioni comunali per gli acquisti di beni servizi e lavori attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni applicate ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 nella misura di 50%*

## **5. Avvio CUC**

All'articolo 1, dopo il comma 269, inserire il seguente:

“269-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'art. 33 del dlgs 163\2006:

- a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'art. 33 del dlgs 163\2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni , fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'art.33 del dlgs 163\2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'art. 1 comma 420 della legge n. 190/2014

### **Motivazione**

*La proposta emendativa ha la finalità di riscontrare l'esigenza di consentire l'avvio delle centrali di committenza per acquisti di beni, servizi e lavori, disciplinate dall'art.33 del dlgs 163\2006. Le attuali limitazioni alle possibilità di reclutamento operanti per Comuni, Città metropolitane e Province, hanno infatti sinora impedito il pieno avvio di queste modalità di centralizzazione degli acquisti.*

## **6. Acquisti informatici**

Al comma 282, sostituire il primo periodo con il seguente “A seguito delle indicazioni fornite dall’AGID all’interno del Piano Triennale di cui al comma 280 e delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per gli acquisti dei beni e servizi informatici di cui al comma 281, le Amministrazioni e i soggetti indicati al comma 279 programmano i loro acquisti con un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale complessiva pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280.”

### **Motivazione**

*Senza i parametri di riferimento forniti dall’AGID nel Piano Triennale e le indicazioni delle convenzioni Consip S.p.A. risulta difficile per una Pubblica Amministrazione poter effettuare gli acquisti nel rispetto dei limiti posti dal provvedimento. Si rischia di bloccare il processo di acquisto.*

*Si rende, pertanto, necessario far conseguire il vincolo del risparmio di spesa corrente del 50% alle analisi ed ai criteri, anche di costo, che saranno indicati nel Piano Triennale. L’emendamento proposto, eliminando il vincolo del triennio 2016-2018, mira a far decorrere il risparmio di spesa dall’approvazione del Piano triennale. Non essendo indicato quando sarà disponibile il Piano Triennale, non è stato indicato un triennio di riferimento.*

## **ALTRE NORME**

### **1. Distribuzione gas naturale – eliminazioni sanzioni**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire i seguenti:

“429-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”*
- b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

429-ter. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015.”

### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. La proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni, annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti – in maniera incoerente – l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze che stanno determinando situazioni paradossali e disomogenee per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.*

## **2. Finanziamento diretto TPL alle Città Metropolitane**

All'articolo 1, dopo il comma 448, inserire il seguente:

*“448-bis. All’16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:*

*“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.*

*Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.*

*1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.”*

### **Motivazione**

*L’assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l’urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell’aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.*

*E’ necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore.*

### **3. Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP**

All'articolo 1, dopo il comma 29, inserire il seguente:

“29-bis. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.”

#### ***Motivazione***

*Si tratta di un emendamento finalizzato a chiarire la corretta determinazione del corrispettivo a seguito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep. Per risolvere questa situazione si propone tale emendamento che fornisce un'interpretazione che riconosce agli enti locali l'autonomia di decidere se effettuare l'abbattimento del 50% e praticare un minor costo del riscatto per i cittadini che vogliono acquisire in proprietà il diritto di superficie del proprio appartamento.*



#### **4. Contributo TARSU Scuole statali**

All'articolo 1, dopo il comma 29, inserire il seguente:

“29-bis. A decorrere dall'anno 2016, è incrementata di € 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008”.

#### **Motivazione**

*A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L'importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.*

*Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l'importo destinato ai Comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!*

*Si chiede pertanto che a partire dal 2016 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.*

## **5. Compensi amministratori di SPA pubbliche**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. All'art. 4, comma 4 secondo periodo del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sostituire le parole “*complessivamente sostenuto nell'anno 2013*” con le seguenti “*complessivo dei compensi spettanti ai sensi dell'art. 1, c.725 L.296/2006*”.

### **Motivazione**

*Questa proposta è tesa a ripristinare l'equità di partenza tra tutti gli amministratori di società, evitando che situazioni particolari accadute nel 2013 possano inficiare la possibilità di attribuzione dei compensi a regime e, quindi, violare il principio giuridico del giusto compenso per l'attività richiesta.*

*L'emendamento ha carattere di interpretazione autentica così da salvaguardare anche i compensi 2015.*

## **6. Incentivi per l'alienazione e la dismissione delle partecipazioni**

All'articolo 1, dopo il comma 387, inserire il seguente:

“387-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016.”

### **Motivazioni**

*E' necessario prorogare gli incentivi inerenti l'alienazione e la dismissione delle partecipazioni in determinati soggetti che possano favorire l'aggregazione ovvero la razionalizzazione di società ed enti non ritenuti più necessari dalle amministrazioni.*

## **7. Zone Franche Urbane (ZFU)**

All'articolo 1, i commi 342 e 343 sono sostituiti dal seguente comma:

*“342. Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza.”*

### **Motivazione**

L'art. 22 bis del D.L. n. 66/2014 ha rifinanziato le ZFU, autorizzando una spesa di 75 milioni di euro per il 2015 (ridotti a 40 milioni dalla legge di stabilità 2015: tabella E pag. 3333, legge 190 del 23 dicembre 2015 ) e di 100 milioni di euro per il 2016 (poi ridotti a 50 milioni dalla legge di stabilità 2015: tabella E pag. 3333), per 55 ZFU:

- 45 ZFU delle Regioni Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, attuate con D.M. 10 aprile 2013 e già destinatarie di una prima tornata di bandi: a) ZFU CALABRIA (7): Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Corigliano, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia; b) ZFU CAMPANIA (9): Napoli, Mondragone, Torre Annunziata, Aversa, Benevento, Casoria, S. Giuseppe Vesuviano, Portici (centro storico), Portici (zona costiera); c) ZFU SICILIA (18): Catania, Erice, Gela, Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Palermo (porto), Palermo (Brancaccio), Bagheria, Enna, Vittoria, Lampedusa e Linosa. d) ZFU PUGLIA (11): Andria; Barletta; Foggia; Lecce; Lucera; Manduria; Manfredonia; Molfetta; San Severo; Santeramo in Colle; Taranto.
- le “ulteriori” 10 ZFU individuate all'epoca dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nelle Regioni non comprese nell'obiettivo “Convergenza”: Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa -Carrara, Matera.

All'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, lo stanziamento, ammontava dunque a 90.000.000 di euro complessivi per 2015 e il 2016.

A seguito di ulteriori tagli, operati dal DL Enti locali, ad oggi, per le 45 delle ZFU già beneficiarie e le ulteriori 10 nuove dell'area Centro - Nord. Il DL 19 giugno 2015, n.78, infatti, ha istituito una nuova ZFU con decreto - legge che comprende l'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici.

Per la copertura finanziaria dell'intervento la norma destina 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nell'ambito delle risorse già stanziato ai sensi dell'art. 22 bis del decreto legge n. 66 del 2014.

Per effetto di tale ulteriore disposizione, la dotazione finanziaria per la concessione delle agevolazioni si è dunque significativamente ridotta, essendo infatti rimasti solo 50 milioni di euro per il biennio 2015-2016, da ripartire tra ben 55 zone franche urbane e, al lordo delle spese di assistenza tecnica per l'attuazione pari al 2% dell'importo stanziato, ogni zona franca riceverebbe una agevolazione media pari a 900.000 di euro.

Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 9 e 10, del disegno di legge di Stabilità 2016, comunicato alla Presidenza il 25 ottobre 2015, prevedono la “restrizione” delle ZFU alle 22 ZFU previste dalla Delibera CIPE n.14/2009: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena,

Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa/Carrara, Matera.

Tale previsione è accompagnata dall'ulteriore taglio delle risorse finanziarie per il 2016 (tabella E, pag. 451 del disegno di legge di stabilità 2016, comunicato il 25 ottobre alla Presidenza); in base a questo taglio le risorse residue disponibili per il 2016, risultano pari a 10 milioni di euro.

Ciò non risolverebbe la criticità dell'esiguità delle risorse a disposizione per ogni zona franca, che riceverebbe un'agevolazione di poco superiore al milione di euro.

Si ritiene pertanto che:

- ✓ l'incremento delle risorse a disposizione è dunque necessario perché gli esigui fondi oggi a disposizione per tale istituto non sono sufficienti a coprire il fabbisogno atteso di incentivazione fiscale delle imprese collocate in queste nuove ZFU, provocando gravi conseguenze in termini di efficacia dell'intervento.
- ✓ risulta, altresì, necessario mantenere il riferimento delle disposizioni normative in tema di ZFU alle 55 zone di cui all'art. 22 bis del DL 66/2014, in quanto il criterio scelto per la "restrizione" del numero di ZFU risulta arbitrario, dal momento che rientrano nel novero delle 22 ZFU, sia Zone franche che hanno già ricevuto agevolazioni, sia zone franche c.d. "nuove", senza alcun criterio o indicatore che giustifichi l'esclusione delle altre 33 ZFU.
- ✓ quanto al comma 10, le risorse rinvenienti da revoche e rinunce, già in base alle previsioni normative vigenti ed al DM attuativo del 10 aprile 2013, spettano alle ZFU di riferimento.

## **8.Devoluzione demanio marittimo declassificato**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.”

### ***Motivazione***

*L'emendamento proposto è volto a consentire il trasferimento a titolo gratuito delle aree e degli immobili che insistono nei Comuni e che non sono stati interessati dal cd federalismo demaniale perché classificati come demanio marittimo. Si tratta di beni che hanno perso le caratteristiche di demanialità marittima e che potrebbero essere funzionali per progetti di riqualificazione.*

## **9. Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali**

All'articolo 1, dopo il comma 429, inserire il seguente:

“429-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

### **Motivazione**

*I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL e sono individuati nei “tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”, aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.*

*La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.*

*La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.*

## **10.Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)**

*Aggiungere i seguenti commi:*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione"

### ***Motivazione***

*In previsione dell'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, al fine di assicurare i livelli essenziali dei servizi per l'infanzia, è fondamentale che lo Stato garantisca un cofinanziamento alle spese complessive del sistema con trasferimenti diretti ai Comuni o attraverso la gestione diretta di una quota delle scuole d'infanzia.*



## **11. Attivita' di volontariato**

Al comma 167 eliminare le parole “trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142”.

### **Motivazione**

*Il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142, pari a sessanta giorni, è quello trascorso il quale il richiedente asilo può svolgere attività lavorativa. L’esperienza dei Comuni insegna invece che è importante che l’attività di volontariato si possa sviluppare sin dalle prime fasi dell’accoglienza, che sono quelle più delicate per l’inserimento nella comunità ospitante, è quindi necessario che la copertura assicurativa possa essere garantita fin da subito, almeno a partire dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.*

## **12. Emergenza nomadi**

Aggiungere il seguente comma: **(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza di cui al D.P. C. M 21 maggio 2008)**

1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, e non utilizzate per le predette finalità, sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle Prefetture sedi degli ex Commissariati delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678 e 1° giugno 2009, nn. 2776 e 3777.

2. Per le iniziative volte alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono essere riassegnate le eventuali economie derivanti dai ribassi offerti nell'ambito delle procedure di gara già espletate o conseguite in relazione alle previsioni dei quadri economici di progetto.

3. Con il decreto di cui al comma 1 e con le modalità ivi indicate, le eventuali risorse ancora giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono destinate alle finalità di cui al presente articolo.

### **Motivazione**

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a consentire un diverso utilizzo di risorse già nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno.*

*In particolare, il primo comma finalizza le risorse riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 15 febbraio 2012, n. 59, convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, già impegnate e attualmente giacenti - in attesa di accreditamento - sul capitolo 2873, alla realizzazione di interventi progettuali a favore delle popolazioni rom e sinti, previa intesa con gli enti locali interessati. Viene demandata ad uno specifico decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'assegnazione di tali risorse a favore di alcune delle Prefetture sedi degli ex Commissariati delegati per la gestione dell'emergenza nomadi. Nel dettaglio si tratta di 4.130.000,00 euro a favore della Prefettura di Napoli e di 5.000.000,00 euro a favore della Prefettura di Venezia, in quanto le somme a suo tempo versate dalle altre Strutture Commissariali (Roma, Milano e Torino) sono state già utilizzate per il completamento funzionale degli interventi programmati ai sensi del già richiamato articolo 3, comma 3, del decreto-legge 59/2012.*

*Il secondo comma si limita a destinare alle medesime finalità di cui sopra le eventuali economie derivanti dai ribassi delle procedure di gara già espletate o conseguite in relazione alle previsioni dei quadri economici di progetto.*

*Il terzo comma, con una misura di chiusura del sistema, prevede che le eventuali somme ancora giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore delle Prefetture ex Commissari Delegati rimangano a disposizione delle medesime per essere destinate alle progettualità di cui al comma 1. Le relative modalità di assegnazione verranno definite dal su richiamato decreto del Ministro dell'interno.*